

# Legge federale sulla sicurezza dei prodotti (LSPro)

del 12 giugno 2009 (Stato 1° luglio 2010)

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visti gli articoli 95 capoverso 1, 97 capoverso 1, 110 capoverso 1 lettera a e 118 della Costituzione federale<sup>1</sup>;

visto il messaggio del Consiglio federale del 25 giugno 2008<sup>2</sup>,

*decreta:*

## Sezione 1: Scopo, campo d'applicazione e definizioni

### Art. 1 Scopo e campo d'applicazione

<sup>1</sup> Scopo della presente legge è garantire la sicurezza dei prodotti ed agevolare il libero scambio internazionale delle merci.

<sup>2</sup> Essa si applica all'immissione in commercio di prodotti, a scopo commerciale o professionale.

<sup>3</sup> Le disposizioni della presente legge sono applicabili per quanto altre disposizioni di diritto federale non perseguano il medesimo obiettivo.

<sup>4</sup> La presente legge non si applica all'immissione in commercio di prodotti usati se questi:

- a. sono ceduti quali pezzi d'antiquariato; oppure se
- b. prima del loro impiego devono essere riparati o ricondizionati, sempre che chi li immette in commercio ne informi sufficientemente la persona a cui li consegna.

### Art. 2 Definizioni

<sup>1</sup> È considerato prodotto ai sensi della presente legge una cosa mobile pronta per l'uso, anche se incorporata in un'altra cosa mobile o immobile.

<sup>2</sup> Un prodotto è considerato pronto per l'uso anche se consegnato al destinatario sotto forma di componenti staccate da montare o assemblare.

<sup>3</sup> È considerata immissione in commercio ai sensi della presente legge la consegna a titolo oneroso o gratuito di un prodotto, indipendentemente dal fatto che quest'ultimo sia nuovo, usato, ricondizionato o sostanzialmente modificato. Sono equiparati all'immissione in commercio:

RU 2010 2573

<sup>1</sup> RS 101

<sup>2</sup> FF 2008 6513

- a. l'uso interno di un prodotto a scopo commerciale o professionale;
  - b. l'impiego o l'applicazione di un prodotto nell'ambito della prestazione di un servizio;
  - c. la messa a disposizione di un prodotto per l'uso da parte di terzi;
  - d. l'offerta di un prodotto.
- <sup>4</sup> È considerato produttore ai sensi della presente legge anche chi:
- a. si presenta come produttore apponendo il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto;
  - b. rappresenta il produttore, se quest'ultimo non ha sede in Svizzera;
  - c. ricondiziona il prodotto o esercita un'attività che influenza in altro modo le caratteristiche di sicurezza di un prodotto.

## Sezione 2: Condizioni per l'immissione in commercio

### Art. 3 Principi

<sup>1</sup> I prodotti possono essere immessi in commercio, se il loro impiego normale o ragionevolmente prevedibile non espone a pericolo, o espone soltanto a pericoli minimi, la sicurezza e la salute dei loro utenti e di terzi.

<sup>2</sup> I prodotti devono soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all'articolo 4 oppure, se tali requisiti non sono stati definiti, corrispondere allo stato della scienza e della tecnica.

<sup>3</sup> Per garantire la sicurezza e la salute degli utenti e di terzi occorre considerare:

- a. la durata indicata o prevedibile di utilizzazione di un prodotto;
- b. l'effetto del prodotto su altri prodotti, sempre che il suo impiego con questi altri prodotti sia ragionevolmente prevedibile;
- c. il fatto che il prodotto sia destinato ai consumatori o che, in condizioni ragionevolmente prevedibili, possa essere utilizzato anche dai consumatori;
- d. la possibilità che il prodotto venga impiegato da categorie di persone esposte a maggior pericolo di altre (p. es. bambini, persone disabili o anziane).

<sup>4</sup> Il concreto potenziale di pericolo di un prodotto deve inoltre essere adeguatamente segnalato mediante:

- a. l'etichettatura e la presentazione;
- b. l'imballaggio e le istruzioni per l'assemblaggio, l'installazione e la manutenzione;
- c. avvertenze e consigli di prudenza;
- d. istruzioni per l'uso e indicazioni relative allo smaltimento;
- e. tutte le altre indicazioni o informazioni relative al prodotto.

<sup>5</sup> Un prodotto non va considerato pericoloso per il solo fatto che sia stato immesso in commercio un prodotto più sicuro.

<sup>6</sup> Gli obblighi previsti nella presente sezione incombono:

- a. al produttore;
- b. a titolo sussidiario all'importatore, al distributore o al prestatore di servizi.

**Art. 4** Requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute

<sup>1</sup> Il Consiglio federale stabilisce i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute.

<sup>2</sup> A tal fine tiene conto del diritto internazionale in materia.

**Art. 5** Conformità con i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute

<sup>1</sup> Chiunque immette in commercio un prodotto deve poter dimostrare che esso soddisfa i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute. La prova della conformità è retta dagli articoli 17 e 18 della legge federale del 6 ottobre 1995<sup>3</sup> sugli ostacoli tecnici al commercio.

<sup>2</sup> Si presume che un prodotto fabbricato conformemente alle norme tecniche di cui all'articolo 6 soddisfi i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute.

<sup>3</sup> Chiunque immette in commercio un prodotto che non corrisponde alle norme tecniche di cui all'articolo 6 deve poter dimostrare che il prodotto soddisfa in altro modo i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute.

<sup>4</sup> Se non è stato stabilito alcun requisito essenziale di sicurezza e di tutela della salute, si deve poter dimostrare che il prodotto è stato fabbricato conformemente allo stato della scienza e della tecnica.

**Art. 6** Norme tecniche

<sup>1</sup> D'intesa con la Segreteria di Stato dell'economia (SECO), l'Ufficio federale competente definisce le norme tecniche idonee ad attuare i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all'articolo 4.

<sup>2</sup> Per quanto possibile, designa norme armonizzate a livello internazionale.

<sup>3</sup> L'Ufficio federale pubblica nel Foglio federale le norme tecniche con il titolo e l'indicazione della fonte o dell'ente presso cui possono essere ottenute.

<sup>4</sup> Può incaricare organizzazioni svizzere di normazione indipendenti di elaborare le norme tecniche.

<sup>3</sup> RS 946.51

**Art. 7** Valutazione della conformità

<sup>1</sup> Il Consiglio federale disciplina:

- a. la procedura di controllo della conformità dei prodotti con i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute;
- b. l'uso di marchi di conformità.

<sup>2</sup> Per i prodotti che presentano un rischio elevato può prescrivere che la conformità con i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute debba essere certificata da un organo di valutazione.

**Sezione 3: Obblighi consecutivi all'immissione in commercio****Art. 8**

<sup>1</sup> Le disposizioni del presente articolo si applicano ai prodotti destinati ai consumatori o che, in condizioni ragionevolmente prevedibili, possono essere utilizzati anche dai consumatori.

<sup>2</sup> Il produttore o l'importatore che immette un prodotto in commercio deve, nell'ambito della sua attività, adottare misure idonee per la durata indicata o ragionevolmente prevedibile di utilizzazione di un prodotto, per:

- a. individuare i pericoli che possono derivare dall'utilizzazione normale o ragionevolmente prevedibile del prodotto;
- b. poter prevenire eventuali pericoli;
- c. poter tracciare il prodotto.

<sup>3</sup> Il produttore o l'importatore deve esaminare con la debita cura i reclami concernenti la sicurezza del prodotto e, se necessario, eseguire campionature.

<sup>4</sup> Il distributore deve contribuire al rispetto dei requisiti di sicurezza e collaborare alla sorveglianza sulla sicurezza dei prodotti immessi in commercio. Deve adottare misure che rendano possibile un'efficace collaborazione con il produttore o l'importatore e con gli organi di esecuzione competenti.

<sup>5</sup> Il produttore o un altro responsabile dell'immissione in commercio che constata o abbia ragione di presumere che il suo prodotto mette in pericolo la sicurezza o la salute degli utenti o di terzi comunica senza indugio all'organo di esecuzione competente:

- a. tutte le informazioni che consentono un'identificazione precisa del prodotto;
- b. una descrizione completa del pericolo che può derivare da tale prodotto;
- c. tutte le informazioni disponibili su coloro da cui ha ricevuto il prodotto e, salvo consegna diretta agli utenti, su coloro a cui lo ha consegnato;
- d. le misure adottate per prevenire il pericolo, come avvertenze, blocco delle vendite, ritiro dal mercato o richiamo del prodotto.

## Sezione 4: Esecuzione, finanziamento e rimedi giuridici

### Art. 9 Sorveglianza del mercato e vigilanza sull'esecuzione

Il Consiglio federale disciplina la sorveglianza dei prodotti sul mercato e vigila sull'esecuzione.

### Art. 10 Controlli e misure amministrative

<sup>1</sup> Gli organi di esecuzione possono controllare i prodotti immessi in commercio e se necessario prelevarne campioni.

<sup>2</sup> Se dal controllo risulta che un prodotto non corrisponde ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute o non corrisponde allo stato della scienza e della tecnica, l'organo di esecuzione dispone misure adeguate.

<sup>3</sup> Se necessario per la protezione della sicurezza o della salute degli utenti o di terzi, l'organo di esecuzione può in particolare:

- a. proibire l'ulteriore immissione in commercio di un prodotto;
- b. disporre avvertenze sui pericoli derivanti da un prodotto, ordinarne e se necessario organizzarne il ritiro o il richiamo;
- c. vietare l'esportazione di un prodotto la cui immissione in commercio è proibita conformemente alla lettera a;
- d. confiscare e distruggere oppure rendere inutilizzabile un prodotto da cui deriva un pericolo grave e immediato.

<sup>4</sup> Gli organi di esecuzione informano la popolazione della pericolosità di un prodotto se chi lo immette in commercio non adotta misure efficaci o non le adotta per tempo. Rendono accessibili al pubblico le informazioni di cui dispongono sulla pericolosità di determinati prodotti e sulle misure adottate.

<sup>5</sup> Per quanto necessario per proteggere la popolazione, le misure di cui al capoverso 3 sono adottate sotto forma di una decisione di portata generale. L'organo cantonale di esecuzione o l'organizzazione incaricata dell'esecuzione che hanno eseguito il controllo possono chiedere all'organo di esecuzione competente della Confederazione di emanare una decisione di portata generale.

<sup>6</sup> Si applica la legge federale del 20 dicembre 1968<sup>4</sup> sulla procedura amministrativa.

### Art. 11 Obbligo di collaborazione e di informazione

Se necessario, chi immette un prodotto in commercio e le eventuali altre persone interessate sono tenuti a collaborare all'esecuzione. Devono in particolare fornire gratuitamente agli organi di esecuzione tutte le informazioni necessarie e consegnare le prove e la documentazione necessarie.

<sup>4</sup> RS 172.021

**Art. 12** Obbligo del segreto

Gli organi di esecuzione devono mantenere il segreto, per quanto i loro accertamenti non siano importanti per la sicurezza dei prodotti o per lo scambio di esperienze su misure tecniche di sicurezza.

**Art. 13** Protezione dei dati e assistenza amministrativa

<sup>1</sup> Gli organi di esecuzione sono autorizzati a trattare dati personali, compresi quelli concernenti procedimenti e sanzioni amministrativi o penali. A tal fine si applicano le disposizioni concernenti la raccolta di dati personali di cui all'articolo 18 della legge federale del 19 giugno 1992<sup>5</sup> sulla protezione dei dati.

<sup>2</sup> Gli organi di esecuzione possono conservare tali dati in forma elettronica e, per quanto necessario per un'esecuzione uniforme della presente legge, scambiarseli.

<sup>3</sup> L'assistenza amministrativa è retta dagli articoli 21 e 22 della legge del 6 ottobre 1995<sup>6</sup> sugli ostacoli tecnici al commercio.

**Art. 14** Emolumenti e finanziamento dell'esecuzione

<sup>1</sup> Il Consiglio federale disciplina il finanziamento dell'esecuzione, nella misura in cui questa è di competenza della Confederazione.

<sup>2</sup> Gli organi di esecuzione possono riscuotere emolumenti per il controllo di prodotti e l'esecuzione di misure.

**Art. 15** Rimedi giuridici

<sup>1</sup> La tutela giurisdizionale è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

<sup>2</sup> Le decisioni degli organi di esecuzione possono essere impugnate con ricorso al Tribunale amministrativo federale.

**Sezione 5: Disposizioni penali****Art. 16** Delitti

<sup>1</sup> Chiunque immette intenzionalmente in commercio un prodotto che non soddisfa i requisiti di cui all'articolo 3 capoversi 1 e 2 e mette perciò in pericolo la sicurezza o la salute degli utenti o di terzi, è punito con una pena detentiva fino a un anno o con una pena pecuniaria.

<sup>2</sup> Se l'autore ha agito per mestiere o a scopo di lucro, la pena è una pena detentiva fino a tre anni o una pena pecuniaria.

<sup>5</sup> RS 235.1

<sup>6</sup> RS 946.51

<sup>3</sup> Se l'autore ha messo in pericolo per negligenza la sicurezza o la salute degli utenti o di terzi, la pena è una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere.

<sup>4</sup> Per falsificazioni, false attestazioni, conseguimento fraudolento di false attestazioni, uso di attestazioni false o inesatte, rilascio non autorizzato di dichiarazioni di conformità, applicazione e uso non autorizzato di marchi di conformità ai sensi degli articoli 23–28 della legge del 6 ottobre 1995<sup>7</sup> sugli ostacoli tecnici al commercio si applicano le pene comminate in tali articoli.

#### **Art. 17**            Contravvenzioni

<sup>1</sup> È punito con la multa fino a 40 000 franchi, chiunque intenzionalmente:

- a. immette in commercio un prodotto che non soddisfa i requisiti di cui all'articolo 3 capoverso 4;
- b. viola l'obbligo di collaborazione e di informazione di cui all'articolo 11 o l'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 8 capoverso 5;
- c. viola una disposizione d'esecuzione la cui contravvenzione è dichiarata punibile, o viola una decisione a lui intimata sotto comminatoria della pena prevista dal presente articolo.

<sup>2</sup> Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è la multa fino a 20 000 franchi.

<sup>3</sup> Sono applicabili gli articoli 6 e 7 della legge federale del 22 marzo 1974<sup>8</sup> sul diritto penale amministrativo.

#### **Art. 18**            Vantaggi pecuniari illeciti

I vantaggi pecuniari derivanti da atti illeciti previsti negli articoli 16 e 17 possono essere confiscati giusta gli articoli 69–72 del Codice penale<sup>9</sup>.

#### **Art. 19**            Perseguimento penale

Il perseguimento penale spetta ai Cantoni.

### **Sezione 6: Disposizioni finali**

#### **Art. 20**            Abrogazione e modifica del diritto vigente

<sup>1</sup> La legge federale del 19 marzo 1976<sup>10</sup> sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici è abrogata.

<sup>2</sup> Le leggi qui appresso sono modificate come segue:

...<sup>11</sup>

<sup>7</sup> RS **946.51**

<sup>8</sup> RS **313.0**

<sup>9</sup> RS **311.0**

<sup>10</sup> [RU **1977** 2370, **1995** 2766, **2006** 2197 all. n. 97].

<sup>11</sup> Le modifiche possono essere consultate alla RU **2010** 2573.

**Art. 21** Disposizioni transitorie

<sup>1</sup> I prodotti che soddisfano i requisiti del diritto anteriore ma non quelli del nuovo diritto possono essere immessi in commercio fino al 31 dicembre 2011.

<sup>2</sup> Entro il 31 dicembre 2011 ogni produttore, importatore o distributore deve creare i presupposti per l'attuazione dell'articolo 8.

**Art. 22** Referendum ed entrata in vigore

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore:<sup>12</sup> 1° luglio 2010

<sup>12</sup> DCF del 19 mag. 2010.